



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.41) del decreto VIA D.M. 223 del 11.09.2014, come modificato dal D.M. 72 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3727

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2541 del 27.10.2017, note tecniche congiunte ISPRA e ARPA Puglia del 16.02.2017 e del 11.10.2017

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 16 aprile 2015, con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con l'indicazione di specifiche prescrizioni;

VISTA la prescrizione n. **A.41)** del suddetto D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, la cui verifica di ottemperanza era assegnata alla Regione Puglia con il coinvolgimento dell'ARPA Puglia, recante quanto segue:

“Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, presenti in prossimità delle aree d'intervento a terra:

- a) *dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti un Piano di Monitoraggio, ante-operam e post-operam, dell'avifauna stanziale e migratoria, al fine di accertare la non sussistenza di potenziali interferenze. Il Piano dovrà contenere le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio, che sarà a carico del proponente, dovrà essere eseguita prima dell'avvio dei lavori e dovrà continuare per almeno un anno dalla messa in esercizio dell'impianto PRT.*
- b) *i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche; nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna.*
- c) *l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe.”*

PRESO ATTO che con nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00450 del 07 agosto 2015 la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha inoltrato alla Regione Puglia e ARPA Puglia, al fine delle valutazioni di competenza, la documentazione tecnica attinente la suddetta prescrizione **A.41) lettera b**;

PRESO ATTO che con nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00823 del 29 luglio 2016 la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha inoltrato alla Regione Puglia e ARPA Puglia, al fine delle valutazioni di competenza, la documentazione tecnica attinente la sopra detta prescrizione **A.41) lettera c** e ha fornito chiarimenti in ordine alla prescrizione **A.41) lettera a**, rimandando alla documentazione tecnica attinente alla prescrizione A.31) del medesimo D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, inoltrata alla Regione Puglia e ARPA Puglia con nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00319 del 04 giugno 2015;

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione **A.41)**, segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006 come sostituito con l'art. 17 del DLgs 104/2017;

CONSIDERATO che:

- l’art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, stabilisce che sia l’Autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici “*i quali informano tempestivamente*” l’Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l’art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che l’attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 prevede che “*Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’Autorità competente*”.
- l’art. 23, comma 3 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che le disposizioni di cui all’art. 17 del medesimo decreto si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il decreto direttoriale n. 262 del 18 settembre 2017 con il quale si determina la cessazione dell’avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all’art. 2) del D.M. 223 del 11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazione del 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento direttoriale prot. n. 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è disposto che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS provveda all’istruttoria tecnica anche della verifica di ottemperanza della prescrizione n. **A.41)** del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, relativo al metanodotto “Trans Adriatic Pipeline” rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell’ art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota LTTAPIT-ITG-00414 del 20 settembre 2017, acquisita al prot. n. 21711/DVA del 22 settembre 2017, con la quale la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso, tra l’altro, la documentazione ai fini dell’ottemperanza della prescrizione n. **A.41)**;

VISTA la nota prot. n. 22496/DVA del 02 ottobre 2017 con la quale la scrivente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inoltrato, tra l’altro, la suddetta documentazione inerente alla prescrizione **A.41)**, trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per l’avvio dell’istruttoria tecnica;

ACQUISITA la nota tecnica congiunta del 16 febbraio 2017 di ISPRA e ARPA Puglia, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, trasmessa alla scrivente da ARPA Puglia con nota prot. n. 9915-35 del 20 febbraio 2017, con la quale in conclusione si ritiene il documento relativo alla prescrizione **A.41) lettera c** congruente ed esaustivo rispetto a quanto richiesto dal testo della prescrizione del D.M. n. 223 del del 11 settembre 2014, mentre vengono richieste integrazioni per le **lettere a e b** della medesima prescrizione;

ACQUISITA la nota tecnica congiunta del 11 ottobre 2017 di ISPRA e ARPA Puglia, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, trasmessa alla scrivente da ARPA Puglia con nota prot. n. 62763-32 del 18 ottobre 2017, acquisita in pari data al prot. n. 23832/DVA, con la quale in conclusione, per quanto di propria competenza, “*si ritiene la prescrizione **A.41) lettere a e***”

b *ottemperata a condizione che nel Programma di Monitoraggio Ambientale siano inseriti dei punti di ascolto nelle aree che intercettano l'habitat 6220*, interposto fra le due zone umide già monitorate nella fase Ante Operam affinché siano osservate anche le specie di avifauna stanziale e migratoria frequentatrici dell'habitat prioritario 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”.*

ACQUISITO il parere n. 2541 del 27 ottobre 2017, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, esaminata e valutata la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente, e valutate pienamente condivisibili tutte le considerazioni espresse dagli esperti dei due Enti (ISPRA e ARPA Puglia) coinvolti in merito all'ottemperanza della prescrizione **A.41) lettere a, b, c**, ha ritenuto quanto segue:

- ottemperata la prescrizione **A.41) lettere a e b** del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, alle condizioni di cui alla nota tecnica congiunta di ISPRA/ARPA Puglia del 11 ottobre 2017 (nota Prot. ARPA Puglia n. 62763 del 18 ottobre 2017) sul monitoraggio ambientale in corso d'opera e *post-operam* relativamente all'habitat prioritario 6220* “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*”;
- ottemperata la prescrizione **A.41) lettera c** del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015;

DETERMINA

quanto segue, in ordine alla prescrizione **A.41)** del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, inerente il progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia:

- ottemperata la prescrizione **A.41) lettere a e b** alle condizioni di cui alla nota tecnica congiunta di ISPRA e ARPA Puglia del 11 ottobre 2017 sul monitoraggio ambientale in corso d'opera e *post-operam* relativamente all'habitat prioritario 6220* “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*”;
- ottemperata la prescrizione **A.41) lettera c**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)